



COMUNE DI BREGANZE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

- Approvato con atto del C. C. n° 45
del 15 giugno 1994
- Modificato con atto del C. C. n° 58
del 30 settembre 1996
- Modificato con atto del C. C. n° 42
del 27 giugno 1997
- Modificato con atto del C. C. n° 41
del 30 giugno 1998
- Modificato con atto del G. M. n° 110
del 11 dicembre 2001
- Modificato con atto del C. C. n° 69
del 13 dicembre 2001
- Modificato con atto di G. C. n° 6
del 18 gennaio 2005
- Modificato con atto di G. C. n° 8
del 7 febbraio 2006
- Modificato con atto di G. C. n° 15
del 13 febbraio 2007

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Disposizioni generali	Pag. 3
Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee	Pag. 3
Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 3
Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni	Pag. 3
Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 4
Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni	Pag. 4
Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione	Pag. 4
Art. 8 Decadenza della concessione	Pag. 4
Art. 9 Revoca della concessione	Pag. 5
Art. 10 Rinnovo delle concessioni	Pag. 5
Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	Pag. 5

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 Disposizioni generali	Pag. 5
Art. 13 Esenzioni e esoneri	Pag. 5
Art. 14 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	Pag. 7
Art. 15 Criteri per la determinazione della tassa	Pag. 7
Art. 16 Misurazione dell'area occupata - Criteri	Pag. 7
Art. 17 Tariffe	Pag. 7
Art. 18 Riduzioni	Pag. 8
Art. 19 Denuncia e versamento della tassa	Pag. 8
Art. 20 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	Pag. 9
Art. 21 Sanzioni	Pag. 9
Art. 22 Norma transitoria	Pag. 9
Art. 23 Entrata in vigore	Pag. 9
Allegato A: Tariffe	Pag. 10

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi, le aree di cui sopra deve farne **domanda in carta legale** all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. É tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini previsti dalla Legge 241/1990.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10, rinnovabili alla scadenza.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, almeno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9

Revoca della concessione

È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 180 giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali. Decorso infruttuosamente il termine previsto nell'ordinanza, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993. n° 507 e successiva modificazione, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e della Provincia o al demanio statale.

Art. 13
Esenzioni ed esoneri

1. **Sono esenti dalla tassa:**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. **Sono esonerati dalla tassa:**

- a) le occupazioni con passi carrabili e pedonabili;
- b) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato sia da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) che occupazioni effettuate in via permanente da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
- c) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
- d) le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree pubbliche per le quali la relativa tassa non superi l'ammontare di **€10,33**;
- e) le occupazioni finalizzate a manifestazioni politiche purché la superficie non superi i **dieci metri quadrati**;
- f) le occupazioni temporanee con tende fisse o retrattili poste al di sopra dei banchi di vendita nei mercati settimanali;
- g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) Le occupazioni effettuate da Associazioni, senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività istituzionali delle stesse e per le quali l'Amministrazione Comunale dà il proprio **patrocinio**.

Art. 14

Graduazione della tassa

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in due categorie:

a) Strade, piazze ed aree pubbliche di 1^ CATEGORIA:

Piazza G. Mazzini - via G. Mazzini - Piazzetta delle Poste - via Pieve - via G. Marconi - Vicolo S. Giuseppe - via Castelletto - via Trieste - Piazzale (parcheggio Cimitero del capoluogo) sito in via Cavour - Parcheggio impianti sportivi di via A. Ferrarin - Piazza del Donatore - via 5 Martiri - via I. Fioravanzo - via Scifo - Piazza degli Alpini - via Riva (da P.tta Poste a P.zza degli Alpini) - via Maragnole (da via don P.Zolin a via Roncaggia) - Piazza De Gasperi - via Chiesa (da via Maragnole al "Capitello") - via S. Felice (da via Maragnole a via Chiesa) - via Mirabella (da via Chizzalunga - Venezia a via Vegra);

b) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ CATEGORIA:

Tutte le rimanenti, non incluse nella 1^ categoria.

Art. 15

Criteria per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento limitatamente alla parte eccedente i 1.000 mq.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq.

L'eventuale superficie eccedente tale misura va calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 16

Misurazione dell'area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 17

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabiliti con deliberazione ai sensi di Legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 14 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14 in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 7 ore: riduzione del 50 per cento;**
- b) occupazione da 7 a 12 ore: riduzione del 30 per cento;**
- c) occupazione da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.**

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 18

Riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- b) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3.
- c) per tutte le occupazioni temporanee e permanenti per le quali il Comune percepisce anche un canone non ricognitorio, la tassa è ridotta al 10%.

Art. 19

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni **permanenti** di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, **entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima**. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificate nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.

L'importo deve essere arrotondato all'euro lire per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 o per eccesso se è superiore.

Per le **occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento** di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcuno, previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 20

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 21

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della Legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992, n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 22

Norma transitoria

Per l'anno 1994 per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la relativa tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di € 25,82 (ex £. 50.000).

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicate per l'anno 1993, aumentate del 50%.

¹Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, che comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti, la cui concessione per l'occupazione, alla data del 31.12.2001, abbia durata superiore ai 10 (dieci) anni o sia indeterminata, decadono automaticamente il 31.12.2002. Eventuali provvedimenti di rinnovo dovranno osservare le norme e modalità previste nel presente regolamento.

Per i casi di cui al 3° comma l'ente ha l'obbligo di comunicare la decadenza nei sei mesi precedenti al 31.12.2002

Art. 23 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n° 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

¹ Integrato con delibera di C.C. n. 69 del 13/12/2001

ALLEGATO “A”
al
**“REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”**
e per
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

T A R I F F E

Modificato con atto di G.M. n. 110 in data 11/12/2001

Modificato con atto di G.M. n. 6 in data 18/01/2005

Modificato con atto di G.M. n. 8 in data 7/02/2006

Modificato con atto di G.M. n. 15 in data 13/02/2007

Modificato con atto di G.M. n. 21 in data 19/02/2008

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima € 26,00
- Categoria seconda € 7,00

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

Per ogni metro quadrato e per anno (**riduzione del 66,6%**):

- Categoria prima € 8,00
- Categoria seconda € 2,50

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico:

Per ogni metro quadrato e per anno (**riduzione del 70%**):

- Categoria prima € 7,00
- Categoria seconda € 2,00

D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 18 Lg. 488/1999 la tassa è determinata in base al numero complessivo delle relative utenze e per la misura unitaria di tariffa pari a : **per ogni allaccio € 0,87**

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni km. lineare o frazione e per anno € 130,00

La misura di tassazione, fissata dall'Ente in € 130,00.-, va graduata, come per altri tipi di occupazione, in rapporto alle due categorie d'importanza delle aree pubbliche previste nel Regolamento:²

- Categoria prima € 258,00
- Categoria seconda € 180,00

E) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno: ³

Categoria prima:

- Centro abitato € 23,00
- Zona limitrofa € 15,00
- Sobborghi e zone periferiche € 11,00

Categoria seconda (nuova):

- Centro abitato € 15,00
- Zona limitrofa € 10,00
- Sobborghi e zone periferiche € 7,00

F) Distributori di carburante:

Per ogni distributore e per anno:

² Tariffe modificate con Delibera di G.C. n. 6 del 18/01/2005

³ Tariffe modificate con Delibera di G.C. n. 6 del 18/01/2005

Categoria prima:

- Centro abitato	€ 50,00
- Zona limitrofa	€ 40,00
- Sobborghi e zone periferiche	€ 30,00

Categoria seconda (nuova):

- Centro abitato	€ 40,00
- Zona limitrofa	€ 30,00
- Sobborghi e zone periferiche	€ 20,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE**A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.****Tariffe giornaliera per mq.**

Categoria prima	€ 2,00
Categoria seconda	€ 1,00

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata.

1. fino a 7 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 1,00
Categoria seconda	€ 0,50

2. fino a 7 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,50
Categoria seconda	€ 0,25

3. oltre le 7 ore (riduzione del 30% della tariffa base) e fino a 12 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 1,40
Categoria seconda	€ 0,70

4. oltre le 7 ore (riduzione dell'80% della tariffa base) e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,70
Categoria seconda	€ 0,35

5. oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 2,00
Categoria seconda	€ 1,00

6. oltre 12 ore fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	€ 1,00
Categoria seconda	€ 0,50

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.**Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 66,6%):**

Categoria prima	€ 0,67
Categoria seconda	€ 0,33

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono precedenti punti sono ridotte del 50%;

- D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del **80%**;
- E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del **50%**. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.;
- F) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del **50%**;
- G) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta del **80%**;
- H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:⁴

- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 15,00
 b) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 31,00

Per le occupazioni di cui alle lettera a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
 b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
 c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %, ai sensi dell'art. 45 c. 8 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le tariffe di cui all'art. 45, comma 2 D. Lgs. 507/1993 così come modificato dall'art. 3, comma 61 Legge 549/1995 non possono mai essere inferiori a € 0,08il metro quadrato e per giorno di erogazione.

TARIFFE A PIAZZOLE PER OPERATORI COMMERCIALI IN MANIFESTAZIONE A CARATTERE LOCALE (FIERE, SAGRE.....)⁵ : € 15,00 a GIORNATA

Casi particolari:

- 1) Sono esenti dal tributo le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei Comuni classificati montani;
- 2) Non si procede al pagamento della tassa per le occupazioni temporanee e permanenti al di sotto dell'importo minimo di **€ 10,00-** (dieci/00 Euro);
- 3) Si riduce il pagamento della tassa fino al 10% per tutte le occupazioni temporanee e permanenti per le quali il Comune percepisce anche un canone non ricognitorio;
- 4) Si esonerano dal tributo le occupazioni finalizzate a manifestazioni politiche purché la superficie non superi i **10 mq.-**

L:\Ragioneria\GIULIANA\TOSAP\RegolamentoTosapULTIMO7.doc

⁴ Modificato con delibera di G.C. n. 6 del 18/01/2005/ n. 8 del 7/02/2006/ n. 15 del 13/02/2007

⁵ Modificato con delibera di G.C. n. 21 del 19/02/2008